



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
Ufficio Concorsuale

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	E. Rizzi	Presidente
Dott.	F. Claris Appiani	Giudice relatore
Dott.	M. Cunati	Giudice

Rilevato che la S.G.S. S.r.l. ha proposto domanda di accesso alla procedura di concordato, qualificato in continuità aziendale;

visto il piano e la proposta depositati e le successive integrazioni;

visto l'esito della votazione dei creditori;

vista la domanda di omologazione del piano avanzata dal debitore ai sensi dell'art. 112, secondo comma, CCII;

sentito il debitore, i creditori e il commissario giudiziale in udienza;

viste le opposizioni dei creditori Banca popolare di Sondrio, UNIPV, Penelope SPV S.r.l., Agenzia delle Entrate e il parere contrario del commissario giudiziale;

ritenuto che il concordato non possa essere omologato ai sensi dell'art. 112, primo comma, CCII per mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109 CCII;

rileva quanto segue in merito all'istanza di omologa ai sensi dell'art. 112, secondo comma, CCII;

Trattandosi di proposta di concordato in continuità aziendale, la domanda di omologa forzosa può essere valutata nel merito.

Le condizioni di cui ai punti a) e c) della norma citata sono rispettate.

Al contrario, non possono dirsi sussistere le condizioni di cui al punto b) e al punto d).

Con riferimento al presupposto della lettera d) (*il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, 7 comma CCII*) occorre rilevare che il credito chirografario di UNIPV incluso nella classe dissenziente 7 è pagato al 2%, mentre gli altri creditori di pari grado ricevono un trattamento migliore (8,71%). Se da una parte la motivazione sottesa a tale scelta (il credito di UNIPV è oggetto di contestazione mentre i restanti crediti chirografari sono riconosciuti) può integrare un valido motivo di differenziazione delle classi, dall'altra non può snaturare la natura del credito che è e, anche in presenza di contestazione, rimane chirografario.

In relazione alla condizione di cui alla lettera d) (*la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero parzialmente*

soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione), si deve evidenziare che la proposta non ha ottenuto il voto della maggioranza e non ha ottenuto nemmeno il voto favorevole di un creditore che riceve un trattamento deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La tesi del debitore vorrebbe individuare in Agenzia delle Entrate tale creditore, il cui voto favorevole non sarebbe quello manifestato (Agenzia delle Entrate ha espressamente votato contro) ma quello forzato dal *cram down fiscale* in applicazione dell'art. 88, comma secondo bis, CCII.

Tale interpretazione si scontra con la lettera e con l'intenzione della norma.

La disposizione infatti pretende che la proposta sia *approvata* da almeno un creditore maltrattato al fine di premiare il piano conservativo dell'azienda quando almeno una classe maltrattata creda nella bontà dell'esito del risanamento, superando così il voto ostruzionistico dei creditori indifferenti rispetto all'alternativa liquidatoria. In questa prospettiva è naturale che il voto della classe in questione deve essere espressamente manifestato, quale espressione del convincimento del risanamento finale preordinato alla continuazione dei rapporti imprenditoriali, e non frutto di un meccanismo, il *cram down fiscale*, finalizzato a superare l'inerzia dell'erario, atteggiamento diametralmente opposto al convinto supporto alla realizzazione del piano.

Quanto stabilito, coerente alla giurisprudenza di merito maggioritaria (si vedano Trib. Bergamo 11.4.2023; Trib. Roma 24.10.2023; App Firenze 31.10.2023) trova anche conforto nel decreto correttivo al Codice, il quale nel riscrivere l'art. 88 CCII, al comma 4, all'ultimo periodo così prevede: *"In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), seconda parte, l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa"*.

Per tali ragioni la domanda di omologa del concordato preventivo deve essere rigettata.

Tanto stabilito, viste le domande di apertura della liquidazione giudiziale svolte dal Pubblico Ministero e dai creditori oppositori,

ritenuto sussistere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:

A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII;

B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII

C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCII;

D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;

E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII;

ritenuto che, al fine di salvaguardare il valore dell'impresa nel preminente interesse dei creditori, sia necessario autorizzarne l'esercizio provvisorio;

ritenuto in particolare che svolgendo la debitrice attività di gestione dei servizi su concessione dell'Università di Pavia, anche tramite una rete di subconcessionarie, si rende necessario garantire la continuità del servizio al fine di introitare il corrispettivo del contratto.

PQM

visto l'art. 112 CCII

rigetta la domanda di omologa del concordato;

visti gli artt. 2 e 121 CCII;

visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCII;

visto l'art. 211 CCII;

DICHIARA

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI

S.G.S. S.R.L.

CON SEDE IN VIA XX SETTEMBRE 30 - 27011 – BELGIOIOSO (PV), PARTITA IVA 02518340183

AUTORIZZANDO L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA

NOMINA

giudice delegato la dott.ssa Francesca Claris Appiani

NOMINA

curatore la dott.ssa Silvia De Furia

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;

FISSA

in data 14.11.2024 ore 10.00

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Pavia, piano terra stanza n. 12), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.

AUTORIZZA

fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura invitando il curatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Pavia, 18/07/2024

il Giudice estensore
Francesca Claris Appiani

il Presidente
Erminio Rizzi